

AMMINISTRAZIONE APPALTANTE :
Comune di Raccuja (Città Metropolitana di Messina)
AI SENSI DELL'ART. 9 L.R. 12/2011 LA PRESENTE GARA SARA' ESPLETATA DA:
U.R.E.G.A.

Servizio Provinciale di Catania

PROCEDURA APERTA per i lavori di "Riqualificazione urbana Piazza 2 Giugno con recupero e adeguamento del contesto architettonico del Palazzo Municipale prospiciente"- CIG: 761638146E - CUP: F72F15000170001,

QUESITI E RISPOSTE (aggiornati al 05/11/2018)

Quesito 1 (data 1 ottobre 2018 – ore 16,45)

La presente per richiedere copia del computo metrico relativo alla gara in oggetto. Contestualmente si chiedono informazioni in merito all'obbligo di sopralluogo e relativo rilascio del certificato a cura dell'ente appaltante.

Risposta 1

Copia del computo metrico è disponibile e scaricabile, in formato pdf, sul sito di questa stazione appaltante (www.comune.raccuja.me.it).

Il sopralluogo ed il relativo certificato di avvenuto sopralluogo non sono obbligatori.

Quesito 2 (data 1 ottobre 2018 – ore 10,13)

Chiedo chiarimenti: essendo la sottoscritta in possesso della categoria prevalente OG1 VII, OG 3 V ma non della categoria OG9 essendo quest'ultima categoria inferiore al 10 % dell'importo complessivo dei lavori puo' essere assorbita dalla categoria prevalente? oppure puo' essere dichiarato il subappalto per l'intero importo della categoria).

Risposta 2

La categoria OG9 non può essere assorbita dalla categoria prevalente.

Per la stessa Categoria OG9 è ammesso e quindi può essere dichiarato il subappalto al 100 % per l'intero importo della categoria. L'importo subappaltabile del 30 % si riferisce all'importo contrattuale dei lavori.

Quesito 3 (data 1 ottobre 2018 – ore 11,08)


In riferimento ai lavori di cui in oggetto CHIEDE se la categoria OG9 può essere eseguita in proprio coprendo l'intero importo o se può essere subappaltata per l'intero importo.

Risposta 3

La categoria OG9 non può essere eseguita in proprio se non in possesso della relativa attestazione di qualificazione.

Per la stessa Categoria OG9 è ammesso e quindi può essere dichiarato il subappalto al 100 % per l'intero importo della categoria.

L'importo subappaltabile del 30 % si riferisce all'importo contrattuale dei lavori.



Quesito 4 (data 2 ottobre 2018 – ore 09,06)

Relativamente alla gara in oggetto, si chiede se è possibile partecipare per la categoria OG9 con i lavori eseguiti ex art. 90 DPR 207/2010 essendo di importo inferiore ad €. 150.000,00 o se comunque può essere subappaltata al 100 % essendo inferiore al 10 %.

Risposta 4

E' possibile la partecipazione alla gara per la categoria OG9 dichiarando ex art. 90 del D.P.R. 207/2010 i lavori eseguiti con medesime caratteristiche.

Per la stessa Categoria OG9 è ammesso il subappalto al 100 % per l'intero importo della categoria.

L'importo subappaltabile del 30 % si riferisce all'importo contrattuale dei lavori.

Quesito 5 (data 3 ottobre 2018 – ore 09,45)

Premesso che la nostra ditta possiede sia la categoria OG1 II che la categoria OG3 II, con la presente si chiede a codesto Ente se per la partecipazione alla gara è obbligatorio possedere anche l'OG9 (4,17 % dell'appalto). Non essendo categoria speciale e essendo meno del 10 % dell'importo di gara, è possibile integrarla con le nostre categorie?

Risposta 5

La categoria OG9 non può essere integrata con le categorie in Vs possesso.

Per la Categoria OG9 è ammesso il subappalto al 100 % per l'intero importo della categoria.

L'importo subappaltabile del 30 % si riferisce all'importo contrattuale dei lavori.

Quesito 6 (data 3 ottobre 2018 – ore 11,40)


Si chiede se la categoria OG9 possa essere ricompresa nella prevalente OG1 considerando che è solo il 4% senza dover ricorrere al subappalto.

Risposta 6

La categoria OG9 non può essere ricompresa nella prevalente.

Per la Categoria OG9 è ammesso il subappalto al 100 % per l'intero importo della categoria.

L'importo subappaltabile del 30 % si riferisce all'importo contrattuale dei lavori.



Quesito 7 (data 3 ottobre 2018 – ore 18,21)

Si comunica quanto segue: Nel Bando di Gara a pag. 5, viene specificato che non è ammesso l'avvalimento per la categoria OG9. Facciamo presente che la Categ. OG9 non rientra nelle c.d. categorie super specialistiche di cui al Decreto n. 248 del 10/11/2016. Inoltre la categoria OG9, essendo di importo inferiore al 10 % e precisamente del 4,17 %, può essere subappaltata per intero ad imprese in possesso della relativa qualificazione.

Risposta 7

Per la categoria OG9, così come specificato nell'avviso di rettifica del bando di gara, regolarmente pubblicato, è ammesso l'avvalimento.

Inoltre, per la stessa Categoria OG9 è ammesso il subappalto al 100 % per l'intero importo della categoria.

L'importo subappaltabile del 30 % si riferisce all'importo contrattuale dei lavori.

Quesito 8 (data 5 ottobre 2018 – ore 16,20)

Chiedo chiarimenti: Essendo la sottoscritta in possesso della categoria prevalente OG1 VII, OG3 V ma non della categoria OG9 essendo quest'ultima categoria inferiore al 10 % dell'importo complessivo dei lavori, può essere assorbita dalla categoria prevalente? Oppure può essere dichiarato il subappalto per l'intero importo della categoria?

Risposta 8

La categoria OG9 non può essere assorbita dalla categoria prevalente.

Per la stessa Categoria OG9 è ammesso e quindi può essere dichiarato il subappalto al 100 % per l'intero importo della categoria. L'importo subappaltabile del 30 % si riferisce all'importo contrattuale dei lavori.

Quesito 9 (data 8 ottobre 2018 – ore 11,01)


I lavori rientranti nella categoria OG9, possono essere subappaltati per intero considerando che rientrano nel 30 % dell'importo complessivo dell'appalto?

All'interno delle lavorazioni rientranti nella categoria OG9 sono previste attività esposte al rischio di infiltrazioni mafiose, come previste dal comma all'art. 1, comma 53, L. n. 190 del 2012?

Risposta 9

La Categoria OG9 può essere subappaltata al 100 % per l'intero importo della categoria. L'importo subappaltabile del 30 % si riferisce all'importo contrattuale dei lavori.

Nelle lavorazioni rientranti nella categoria OG9 non sono previste attività esposte al rischio di infiltrazioni mafiose di cui all'art. 1, comma 53 della Legge 6 Novembre 2012, n. 190.



Quesito 10 (data 5 ottobre 2018 – ore 09,04)

Si chiede maggiori delucidazioni riguardo la categoria OG9 posta come categoria obbligatoria e subappaltabile al 30 %, in vero stante l'importo della stessa e l'incidenza del che risulta essere del 4,17 %, a nostro giudizio nel caso in cui l'impresa non la possiede e possiede la prevalente che in questo caso risulta essere la OG1 e possiede anche la OG3 come nel caso nostro e che pertanto con la prevalente copriamo l'intero importo complessivo dei lavori, quindi obbligandoci in sede di gara con la dicitura di obbligarci a subappaltarla in caso di aggiudicazione ad impresa in possesso del relativo requisito, pertanto alla luce di quanto richiesto la scrivente impresa vorrebbe capire come mai viene richiesta l'obbligatorietà quanto la OG9 incide del 4,17 % e quindi al di sotto del 15 % come previsto per legge, inoltre da come si evince dal bando di gara la categoria OG9 viene posta anche come categoria non soggetta al ricorso dell'istituto dell'avvalimento, quando invece il divieto al ricorso dell'avvalimento risulta essere previsto dalla legge, ai sensi del decreto del MIT del 10/11/2016 pubblicato in Gazzetta n. 3 del 04/01/2017 che specifica quanto segue: non è più possibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento per le seguenti categorie: Og11, OS2A, OS2B, OS4 e via dicendo ma non per la categoria OG9. Pertanto espone quanto segue: di voler ritenere opportuno che codesta spettabile stazione appaltante provveda alla rettifica del bando di gara pubblicato.

Risposta 10

La categoria OG9 non può essere assorbita dalla categoria prevalente.

Per la stessa Categoria, così come specificato nell'Avviso di rettifica del Bando di Gara pubblicato sul sito di questa Stazione Appaltante in data 05/10/2018, è ammesso l'avvalimento.

Inoltre, così come chiarito con ulteriore avviso regolarmente pubblicato, la categoria OG9 può essere subappaltata al 100 % per l'intero importo della categoria.

L'importo subappaltabile del 30 % si riferisce all'importo contrattuale dei lavori ai sensi dell'art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici).

Quesito 11 (data 8 ottobre 2018 – ore 11,51)

Con riferimento alla gara d'appalto indicata in oggetto, si chiede, cortesemente, un chiarimento al seguente quesito: se i lavori previsti in appalto nella categoria scorporabile OG9, trattandosi di importo inferiore al 10 % e ad € 150.000,00 possono essere eseguiti con riferimento al possesso della categoria prevalente OG1. Pertanto, la scrivente impresa in possesso della categoria prevalente OG1 classifica III Bis ed OG3 classifica V, ma non in possesso della categoria OG9 può partecipare, subappaltando per l'intero importo previsto in appalto le lavorazioni di cui alla categoria OG9 (subappalto facoltativo) essendo detta categoria OG9 inferiore ad € 150.000,00 ed al 10 % dell'importo complessivo dell'appalto e pertanto viene assorbita dalla categoria prevalente?


Risposta 11

La categoria OG9 non può essere assorbita dalla categoria prevalente.

E' possibile la partecipazione alla gara per la categoria OG9 dichiarando ex art. 90 del D.P.R. 207/2010 i lavori eseguiti con medesime caratteristiche.

Inoltre, così come chiarito con avviso regolarmente pubblicato sul sito di questa Stazione Appaltante, la categoria OG9 può essere subappaltata al 100 % per l'intero importo della categoria.

L'importo subappaltabile del 30 % si riferisce all'importo contrattuale dei lavori ai sensi dell'art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici).



Quesito 12 (data 9 ottobre 2018 – ore 12,18)

Con riferimento alla gara d'appalto indicata in oggetto, alla luce dell'avviso pubblicato sul sito del Comune di Racuja, si chiede cortesemente di evidenziare che la categoria OG9 si può coprire interamente con riferimento alla categoria scorporabile OG1, quindi senza necessità di subappaltare, in quanto l'importo di €. 30.865,97 è inferiore al 10 % dell'importo complessivo dell'appalto nonché ad €. 150.000,00 in valore assoluto, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 154 del 22/08/2017. Pertanto, il subappalto della categoria OG9 deve essere considerato facoltativo nel caso in cui possiede la categoria prevalente per l'intero importo dell'appalto che copre, quindi, anche i lavori rientranti nella categoria scorporabile.

Risposta 12

La categoria OG9 non può essere assorbita dalla categoria prevalente.

E' possibile la partecipazione alla gara per la categoria OG9 dichiarando ex art. 90 del D.P.R. 207/2010 i lavori eseguiti con medesime caratteristiche.

Inoltre, così come chiarito con avviso regolarmente pubblicato sul sito di questa Stazione Appaltante, la categoria OG9 può essere subappaltata al 100 % per l'intero importo della categoria.

L'importo subappaltabile del 30 % si riferisce all'importo contrattuale dei lavori ai sensi dell'art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici).

Quesito 13 (data 9 ottobre 2018 – ore 13,00)

Si chiede se è obbligatorio il sopralluogo, se occorre l'attestato da inserire nella documentazione di gara.

Risposta 13

Il sopralluogo ed il relativo certificato di avvenuto sopralluogo non sono obbligatori.

Quesito 14 (data 10 ottobre 2018 – ore 17,48)

In merito alla gara del 07/11/2018 ore 9,30, riqualificazione urbana Piazza 2 Giugno, devo chiedere appuntamento per sopralluogo o posso farlo da solo, inoltre nel bando chiedete OG3 classifica I va bene anche se l'importo è superiore, la OG9 la possiamo subappaltare per intero anche se siamo certificati per gli impianti in oggetto di cui al decreto 37/2008 lettera A,B,C,C,E,G.

Risposta 14


Si fa presente che l'apertura delle offerte prevista per il giorno 07/11/2018 alle ore 9,30, giusto Avviso di rettifica pubblicato sul sito di questa Stazione Appaltante, è stata differita alle ore 09,30 del giorno 21/11/2018.

Il sopralluogo ed il relativo certificato di avvenuto sopralluogo non sono obbligatori.

Per la categoria OG3 si richiede la classifica I in quanto i concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010 – Classifica I per importi fino a 258.000,00 + il 20% (309.600,00).

La categoria OG9 può essere subappaltata al 100 % per l'intero importo della categoria.

L'importo subappaltabile del 30 % si riferisce all'importo contrattuale dei lavori ai sensi dell'art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici).



Quesito 15 (data 12 ottobre 2018 – ore 19,20)

Sul sito non è presente la modulistica, come invece indicato nel bando. Mi potete dare indicazione come poterla scaricare e dove trovarla?

Risposta 15

Non sono previsti, per questa gara, schemi di modelli di partecipazione e/o dichiarazioni. Codesta Impresa è invitata a presentare istanza e relative dichiarazioni seguendo i punti riportati nel disciplinare di gara pubblicato.

Quesito 16 (data 13 ottobre 2018 – ore 13,07)

La categoria OG9 si può dare il 100 % in subappalto considerato che non supera il 15 % dell'importo complessivo di lavori.

Risposta 16

La categoria OG9 può essere subappaltata al 100 % per l'intero importo della categoria. L'importo subappaltabile del 30 % si riferisce all'importo contrattuale dei lavori ai sensi dell'art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici).

Quesito 17 (data 16 ottobre 2018 – ore 17,44)

“.....si chiede di specificare se in caso di subappalto del 100 % della categoria OG9, come da vostro avviso pubblicato sul sito, occorre indicare la terna dei subappaltatori oppure è sufficiente indicare solo un subappaltatore in possesso della relativa categoria. In quest'ultimo caso anche il subappaltatore deve produrre la documentazione di gara prevista per il concorrente oppure è sufficiente solo l'indicazione della ditta subappaltatrice senza ulteriore documentazione?

Risposta 17

L'impresa partecipante deve dichiarare di voler subappaltare al 100 % ad Impresa qualificata. Non occorre indicare il nominativo del subappaltatore né produrre relativa documentazione.

Quesito 18 (data 25 ottobre 2018 – ore 11,20)

“.....si richiede quanto segue:

Per la partecipazione alla gara di cui sopra il bando chiede il possesso delle seguenti categorie: OG1 class. II – OG3 class. I – OG9 class. I.

Essendo l'impresa scrivente in possesso della cat. OG1 class. IV – OG3 class. III, può dichiarare in sede di gara di voler subappaltare ad impresa qualificata tutte le lavorazioni rientranti nella cat. OG9 class. I poiché l'importo dei lavori rientranti nella cat. OG9 è pari ad €. 30.865,97 e quindi inferiore al 15 % dell'importo complessivo dell'appalto?

Risposta 18


SI.

Quesito 19 (data 25 ottobre 2018 – ore 12,19)

“.....si richiede su quale sito si possono trovare o in alternativa se va bene istanza di partecipazione sottoscritta su un modello nostro.:

Risposta 19

1)-Non sono previsti, per questa gara, schemi di modelli di partecipazione e/o dichiarazioni.
2)-Codesta Impresa è invitata a presentare istanza e relative dichiarazioni seguendo i punti riportati nel disciplinare di gara pubblicato.



Quesito 20 (data 29 ottobre 2018 – ore 19,05)

“PAG. 8 DEL DISCIPLINARE DI GARA AL N.B. “Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO di cui all’art. 85, con esclusione di quelli afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.”

OLTRE ALLE DICHIARAZIONI PREVISTE DAL DISCIPLINARE DI GARA VA PRESENTATO IL DGUE A PENA DI ESCLUSIONE?

Risposta 20

1)-Oltre alle dichiarazioni previste nel Disciplinare di Gara, è obbligatorio, produrre, il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) così come previsto dall’art. 85 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

2)-Come indicato nel disciplinare di gara, “Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO di cui all’art. 85, con esclusione di quelli afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”.

Si fa presente, inoltre, che con Avviso pubblicato sul sito di questa Stazione Appaltante in data 05/10/2018, a rettifica del Bando di Gara originariamente pubblicato, è stato precisato quanto segue:

Nel Bando di Gara (pag. 5) al punto III.2.1) **Avvalimento**, il secondo capoverso deve intendersi integralmente sostituito come segue: **E’ ammesso l’avvalimento per la categoria OG9 ai sensi dell’art. 89 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..**

Ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 nel testo aggiornato con il D.Lgs. 56/2017, i costi della manodopera inseriti nell’importo dei lavori posto a base di gara e soggetti a ribasso, ammontano ad €. 192.630,35.

Allegato A del Bando: Si precisa che la richiesta del Capitolato Speciale d’Appalto e della documentazione complementare, nonché eventuali richieste di chiarimenti vanno inoltrate alla Stazione Appaltante Comune di Raccuja e non all’Urega di Catania.

Salvo il resto

Si comunica, inoltre:

-Che il termine ultimo delle richieste dei documenti o per l’accesso ai documenti, previsto per il giorno 19/10/2018 viene differito al giorno 26/10/2018;

-Che il termine previsto per il ricevimento delle offerte previsto per il giorno 02/11/2018 alle ore 13,00 viene differito alle ore 13,00 del giorno 16/11/2018;

-Che l'apertura delle offerte prevista per il giorno 07/11/2018 alle ore 9,30 viene differita alle ore 09,30 del giorno 21/11/2018.

Si fa presente, altresì, che con ulteriore avviso pubblicato sul sito di questa Stazione Appaltante in data 08/10/2018, è stato chiarito che, nel rispetto dell'art. 105 c.2 del Codice dei contratti, le categorie di lavorazione previste nel bando di gara devono intendersi subappaltabili fino al limite del 30% dell'importo contrattuale. Pertanto la categoria OG9 è subappaltabile al 100%.

Si fa presente, ancora, che con ulteriore avviso pubblicato sul sito di questa Stazione Appaltante, è stato chiarito che non sono previsti, per questa gara, schemi di modelli di partecipazione e/o dichiarazioni. Le Imprese partecipanti sono invitate a presentare istanza e relative dichiarazioni seguendo i punti riportati nel disciplinare di gara pubblicato.

Il responsabile unico del procedimento

Geom. Mastriani Giovanni

